

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia» (1060)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (Stralcio dell'articolo 3 che diviene il disegno di legge n. 1060-bis) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BAIARDI (PCI) .....	4
BUFFONI (PSI) .....	3
FELICETTI (PSI) .....	4, 7
FOSCHI (DC), relatore alla Commissione .....	2, 5
MARGHERI (PCI) .....	7, 8
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	5, 7

(1) Il disegno di legge n. 1060-bis assume il seguente titolo: «Norme relative alla commercializzazione della birra».

«Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati» (1186), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 10, 12, 14
FONTANA (DC), relatore alla Commissione .....	11
MARGHERI (PCI) .....	12
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	14

«Concessione all'ENEA di un contributo statale per le attività del quinquennio 1985-1989» (1298)

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE .....	16, 17
URBANI (PCI) .....	16, 17

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia» (1060)**

(Discussione e approvazione con modificazioni) (Stralcio dell'articolo 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia».

Prego il relatore, senatore Foschi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame contiene numerose e significative innovazioni alle norme che disciplinano la produzione e il commercio della birra nel nostro paese. In particolare contiene modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, già modificata dalla successiva legge 16 luglio 1974, n. 329.

Il provvedimento odierno non fa riferimento a specifiche norme comunitarie da introdurre nel nostro ordinamento interno, in quanto non esistono direttive CEE in materia; semmai si tratta di modificare talune disposizioni della nostra normativa nazionale non conformi ai principi della libera circolazione e commercializzazione del prodotto nei paesi della Comunità, sempre risalenti - come è noto - ai Trattati di Roma.

Il disegno di legge n. 1060 predisposto dal Governo appare nel suo insieme opportuno e necessario per fornire, sia alla produzione che alla commercializzazione della birra, norme aggiornate che consentano al settore un suo armonico e corretto sviluppo, anche se - come dirò più avanti - esiste una particolare perplessità sulla formulazione dell'articolo 3.

Le modifiche più rilevanti e significative, apportate dal provvedimento, alla vigente normativa, si possono riassumere in: allineamento delle norme italiane a quelle degli altri paesi per quanto riguarda l'impiego di cereali diversi dal malto d'orzo (a questo riguardo è rilevato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge che un maggior impiego di cereali non maltati - in particolare riso e mais - migliora in modo del tutto naturale la stabilità chimico-fisica della birra in bottiglia, barattoli e fusti; è appena il caso di osservare che l'uso di amido da cereali è consentito nella preparazione della birra da tutte le legislazioni dei paesi comunitari, con eccezione della Germania Federale, la quale risulta essere in via di allineamento); si tende ad aggiornare e puntualizzare norme di natura igienico-sanitaria; si include la birra analcolica tra i tipi di birra già disciplinati, stabilendo che la denominazione di «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non

superiore a 8; si sopprime la normativa che recitava: «la birra deve essere limpida, priva di sedimenti» e viene sostituita con altra norma che si limita ad assicurare che la birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive; altre innovazioni di modesto rilievo si riferiscono alle modalità di chiusura delle bottiglie e alla etichettatura.

Infine un punto di notevole rilievo, che ha sollevato anche alcune perplessità, è costituito dall'articolo 3 del disegno di legge concernente l'obbligo della cauzione per i recipienti riutilizzabili e la loro restituzione.

A questo riguardo lo stesso parere della Giunta per gli Affari delle Comunità Europee esprime perplessità, anche per l'evidente aggravio che verrà a carico in maniera particolare del produttore estero o dell'importatore, sia per le complicazioni burocratiche, sia per i costi aggiuntivi che l'operazione comporta.

L'argomentazione contenuta nel disegno di legge, o meglio le finalità, sono condivisibili, anzi per certi versi suggestive, dal momento che si tende a ridurre i consumi energetici e soprattutto si vuole contribuire alla protezione dell'ambiente (a questo riguardo chi non ha in mente la vergognosa disseminazione di cartoni, plastiche e bottiglie, specie nelle zone per così dire protette?).

Tuttavia non si possono non valutare le osservazioni critiche - a mio parere fondate - che sono contenute nel parere della Giunta per le Comunità, redatto con puntualità e realismo dal senatore Petrilli, che suggerisce un approfondimento in materia, anche mediante eventuali consultazioni preventive con gli Organi comunitari.

A questo riguardo, qualora il Governo non abbia elementi nuovi da comunicarci, riterrei di concordare con l'opinione dell'estensore del parere nel senso di stralciare eventualmente l'articolo 3 dal contesto del provvedimento, procedendo speditamente all'approvazione degli altri articoli del disegno di legge, per i quali è largamente riconosciuto il carattere di urgenza.

Con queste valutazioni ed osservazioni, mi permetto di invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge nel minor tempo possibile.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BUFFONI.** Signor Presidente, con una interrogazione rivolta sia al Ministero dell'industria che al Ministero della sanità, ho fatto rilevare che nell'articolo 4 del disegno di legge sono comprese delle modificazioni alla normativa vigente relativamente alle malattie, anche incipienti, alle sostanze tossiche o nocive che non devono essere assolutamente contenute nella birra.

Ora, nella relazione che accompagna il disegno di legge, si parla in modo specifico del maggior impiego di cereali che migliorerebbe in modo del tutto naturale la stabilità chimico-fisica della birra in bottiglia, perchè credo che il problema della stabilizzazione della birra sia fondamentale dal punto di vista del procedimento che, peraltro, non conosco nei dettagli.

Devo ora sottolineare che vi è stata una denuncia, in Germania, per il fatto che per la stabilizzazione della birra verrebbe usato un acido (tale acido servirebbe ad evitare l'invecchiamento o il deterioramento del prodotto), e precisamente l'acido monobromoacetico che avrebbe delle conseguenze

nocive (si tratta dell'acido usato durante la prima guerra mondiale per fabbricare i gas lacrimogeni).

Non so quali effetti abbia questo acido, ma comunque la mia interrogazione ha lo scopo di rendere noto se i produttori di birra italiana usano questo acido per la stabilizzazione della birra.

Quindi questa era una domanda che doveva essere posta. Questo era un quesito a cui, però, mi rendo conto che sarà difficile avere la risposta questa mattina, perchè non penso che l'onorevole sottosegretario fosse informato di queste cose.

Per quanto riguarda l'articolo 3 mi trovo perfettamente d'accordo con il relatore: credo che l'ipotesi dello stralcio sia quella che ci consente di procedere più speditamente nella nostra deliberazione. Vorrei però aggiungere un'altra considerazione e cioè che, come abbiamo verificato in altre situazioni, la cauzione è sempre fonte di speculazioni incredibili, basta pensare a quella per le bombole di gas che è una vera e propria vergogna nazionale. Poichè non è risolvibile in questa fase una modificazione perchè richiederebbe tempi molto lunghi, credo che la soluzione dello stralcio sia la migliore, lasciando poi al Ministero la facoltà di regolamentare con altri mezzi che certamente sono a sua disposizione.

BAIARDI. Non so se il Governo è a conoscenza del fatto che il settore della birra è uno dei tanti che sono interessati a un processo di ristrutturazione, in conseguenza delle innovazioni tecnologiche dei nuovi processi produttivi che si stanno per porre in atto. Ciò facilita nel nostro paese lo sviluppo e la presenza di aziende di altre nazionalità con processi di notevole accorpamento. La domanda è la seguente: il Ministero, nel proporre questo disegno di legge, ha degli elementi di valutazione su come questo provvedimento possa influire sui processi tecnologici, soprattutto con un'attenzione particolare al problema dell'occupazione in questo settore e alla presenza della produzione italiana?

Vorrei attirare inoltre l'attenzione sul contenuto dell'articolo 4, laddove si dice che la birra non deve essere affetta da malattie e non deve contenere sostanze tossiche. Di per sè si tratta di un articolo poco significativo, se non vengono configurate le sostanze tossiche o comunque nocive che non devono essere introdotte in questo processo di produzione.

FELICETTI. Al di là delle considerazioni fatte dall'amico Baiardi, sulle quali chiederemmo una riflessione particolare da parte del Ministro, relativamente a questi processi di ristrutturazione che sono stati denunciati e che sono in corso, il Gruppo comunista ritiene che questo provvedimento possa essere accolto in particolare per quanto si riferisce all'impiego di cereali non maltati, soprattutto riso e mais, che dovrebbero migliorare in modo del tutto naturale la stabilità chimico-fisica della birra in barattoli e in bottiglie. La giusta preoccupazione, espressa dal senatore Buffoni relativamente al possibile uso, anche in Italia, dell'acido monobromoacetico, può essere superata, trovando il modo di dare effettiva applicazione all'articolo 4, non facendone una mera dichiarazione di principio ed avendo a disposizione la strumentazione indispensabile per avere la garanzia che la birra non sia affetta da sostanze tossiche o comunque nocive. Complessivamente quindi siamo favorevoli al provvedimento e siamo favorevoli allo stralcio dell'articolo 3; non tanto, vorrei dire, per le considerazioni contenute nel parere

espresso dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, per le difficoltà che si creerebbero in relazione alla libera circolazione dei prodotti nella Comunità europea, ma proprio per le considerazioni svolte dal senatore Buffoni relativamente all'introduzione del principio della cauzione. Le disposizioni dell'articolo 3 darebbero un modestissimo contributo alla tutela dell'ambiente, essendo evidente che il maggior consumo di birra continuerà ad avvenire attraverso l'uso di barattoli che comunque non potranno essere soggetti a questa normativa, per cui quanto diceva il senatore Foschi in merito all'accumulo di materiali residuali dal consumo della birra continuerebbe a manifestarsi come avviene oggi. Invece, con l'introduzione del principio della cauzione che dovrebbe riguardare i contenitori riutilizzabili, cioè quelli in vetro, noi andremmo ad un aumento del costo del prodotto finale, col possibile emergere di fenomeni speculativi che non siamo disposti a tollerare e contro i quali ci pronunciamo in maniera esplicita. Quindi se abbiamo la garanzia dal Governo che l'articolo 4 può trasformarsi da dichiarazione di principio in normativa efficace dal punto di vista igienico, noi siamo d'accordo per esprimere il nostro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, aggiungerò soltanto poche brevi considerazioni alla relazione, sulla cui impostazione mi sembra vi sia una sostanziale concordanza.

Il senatore Buffoni, sollevando alcune perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 3, ha, in pratica, confermato la validità della richiesta di stralcio avanzata per tale articolo. Per parte sua, invece, il senatore Felicetti si è soffermato, tra l'altro, sull'articolo 4, auspicando un adeguamento della nostra legislazione in materia, che renda la normativa più ampia e maggiormente rispondente all'esigenza di garanzie sul piano igienico-sanitario.

Non vi è dubbio, comunque, che, stante la sua urgenza (già richiamata, del resto, nella stessa relazione introduttiva al disegno di legge), il provvedimento oggi all'esame debba essere rapidamente approvato, sia pure con lo stralcio dell'articolo 3.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero, innanzi tutto, ringraziare sia il relatore, che ha dato un contributo di singolare chiarezza alla trattazione dei problemi affrontati con il disegno di legge in esame, sia quanti sono intervenuti nel dibattito.

Il provvedimento presenta, a mio avviso, talune caratteristiche fondamentali che devono essere distintamente richiamate, anche in relazione ad alcuni rilievi emersi nel corso della discussione.

Per quanto riguarda le misure previste dall'articolo 1 in ordine alla percentuale di cereali impiegabili, mi sembra di aver colto, dal dibattito, un sostanziale consenso in proposito. Si tratta, infatti, di allineare la nostra normativa in materia a quella in vigore in altri paesi europei, in modo tale da ottenere migliori caratteristiche organolettiche e di stabilità chimico-fisica del prodotto e conseguendo così risultati merceologicamente apprezzabili attraverso metodologie del tutto naturali, anzichè con l'impiego di additivi o

per mezzo di altre operazioni non intrinseche alla struttura stessa del prodotto.

La questione della obbligatorietà della cauzione per i contenitori riutilizzabili - trattata nell'articolo 3 del disegno di legge in esame - appare piuttosto delicata, in quanto connessa non solo ad aspetti economici, ma anche ad aspetti collegati alla protezione dell'ambiente (come ricordava poco fa il relatore) ed al risparmio di energia e di materie prime nella fase di distribuzione. Si vuole, in pratica, da una parte, far sì che i consumatori abbiano interesse a restituire i contenitori e, dall'altro, scoraggiare la tendenza a fare uso di contenitori non riutilizzabili, orientando la scelta verso confezioni che eliminino - per quanto possibile - gli sprechi.

Ora, i problemi di normazione e di gestione della cauzione sono normalmente di scarso rilievo in un regime di prezzi come quello della birra, mentre appaiono rilevanti in un regime di prezzi amministrati e ciò proprio per le questioni connesse alla gestione dei frutti della cauzione stessa.

L'argomento è stato di recente trattato presso l'altro ramo del Parlamento, quando è stato affrontato il problema delle bombole di gas; ci si è, quindi, confrontati su questioni di una certa delicatezza, al fine di evitare intollerabili dispersioni sul piano energetico, sul piano economico e sul piano ambientale. In quel caso, tuttavia, si trattava di prezzi amministrati e non di prezzi liberi, per cui ogni incentivazione determinata da misure di questo tipo avrebbe avuto certamente ripercussioni sul regime dei prezzi.

La via scelta con il disegno di legge in esame mi sembra, quindi, la più opportuna, poichè è la via della deregolamentazione. Si affidano, infatti, al Ministero della sanità funzioni che consentano di seguire in maniera idonea l'evoluzione anche merceologica dei contenitori, adeguando le misure relative alla cauzione alle iniziative dei produttori. Si viene, in tal modo, ad affermare una posizione di principio senza inseguire, attraverso la legislazione, l'evoluzione di situazioni migliori.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la sua formulazione può, effettivamente, apparire generica; tale formulazione, tuttavia, trova la sua ragione di essere nelle disposizioni che l'articolo stesso tende a modificare. L'articolo 6 della legge n. 1354 del 1962, infatti, prevede, tra l'altro, che la birra debba essere «limpida, priva di sedimento». È stato invece ritenuto sufficiente, per la tutela del consumatore, prevedere che il prodotto non debba essere affetto da malattie anche incipienti e sia privo di sostanze tossiche o nocive. Le ragioni di tale modifica sono già state esposte e sono, a mio avviso, del tutto condivisibili.

L'articolo 7 della legge n. 1353 del 1962 contiene norme di principio, che statuiscono sostanzialmente un diritto pubblico alla determinazione delle caratteristiche analitiche della birra. Vi si prevede, tra l'altro, che il Ministero della sanità determina le caratteristiche di acidità ed il contenuto di anidride carbonica e di ceneri. L'articolo 5 del disegno di legge in esame, invece, tende a modificare la normativa vigente nel senso di non delimitare i poteri di determinazione del Ministero della sanità, anzi di estenderli.

Eliminando, cioè, la limitazione alle caratteristiche di acidità totale e di volatilità ed al contenuto di anidride carbonica, si attribuisce al Ministero stesso uno spazio, per così dire, di 360 gradi. Infatti, si prevede, all'articolo 5 del disegno di legge in esame, che il Ministro della sanità - di concerto con quello dell'industria - stabilisca, con decreto, le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, adottando, in tal modo, una

procedura più semplice. Questo mi sembra giusto in base al generale criterio che l'evoluzione tecnologica, che investe anche il settore dei prodotti alimentari, deve essere lasciata a strumenti più agili di quelli legislativi, i quali non hanno obiettivamente la tempestività necessaria per seguire processi in evoluzione.

Per quanto riguarda la questione dell'acido acetico, usato per dare limpidezza ed eliminare le impurità dai prodotti, è verosimile che l'eliminazione del requisito della limpidezza tolga ogni incentivo ad utilizzare questa sostanza. In ogni caso, non c'è dubbio che le norme che danno al Ministero della sanità il potere di determinare le caratteristiche analitiche e tutti i requisiti della birra, ricomprendono anche questo aspetto.

MARGHERI. Secondo me andrebbe inserito nel provvedimento un termine temporale in rapporto al quale il Ministero della sanità cominci a svolgere le attività di vigilanza e di controllo che gli vengono conferite. Dobbiamo stabilire con chiarezza che tali attività del Ministero sono permanenti e solo ad esso conferite. Ritengo inoltre, come altri colleghi, che l'emendamento presentato all'articolo 4 sia superfluo, dal momento che l'articolo 4 e l'articolo 5 si possono leggere in modo combinato.

FELICETTI. In merito a quanto emerso nell'ultima fase della discussione, ritengo di ritirare l'emendamento da me presentato all'articolo 4 e di proporre, anche a nome del collega Foschi, un nuovo emendamento all'articolo 5 che, dopo la parola «birra», tenda a inserire le seguenti parole: «anche in relazione a quanto stabilito nell'articolo precedente».

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In merito alla proposta di stralcio dell'articolo 3, presentata dal relatore, avevo già prima accennato di essere d'accordo e mi rimetto pertanto a quanto in proposito vorrà decidere la Commissione, sottolineando però che non si deve assolutamente in questo modo creare un precedente generalizzabile ad altre norme relative a cauzioni per contenitori, come quella contenuta nel disegno di legge sulle bombole per il gas.

MARGHERI. Vorrei porre una questione già evidenziata dal senatore Felicetti e che sottopongo soprattutto al sottosegretario Orsini, cioè la questione relativa all'attuazione delle delibere comunitarie.

Devo far rilevare, infatti, che sta prevalendo il principio che le delibere comunitarie debbano essere applicate per quello che sono, con un processo quasi automatico di attuazione.

Se tale tesi riesce a prevalere, ciò significa che le leggi di attuazione delle delibere comunitarie non devono contenere materie che esulano dalle delibere stesse; al contrario devono essere riferite al puro e semplice meccanismo di attuazione delle delibere comunitarie.

PRESIDENTE. Lei chiede il recepimento automatico delle delibere nella legislazione nazionale?

MARGHERI. Il recepimento deve avvenire per le materie oggetto delle delibere. Bisogna, quindi, legiferare in modo che l'attuazione delle delibere comunitarie sia il più possibile rispondente alla materia, all'oggetto e alle

forme della delibera, evitando l'inserimento di materie estranee. Ritengo doveroso, quindi, fare questa raccomandazione agli uffici legislativi, affinché possa essere accelerato l'*iter* dei disegni di legge di attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 35 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato».

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

La denominazione «birra» o «birra normale» è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici;

la denominazione «birra speciale» è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici;

la denominazione «birra doppio malto» è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici;

la denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto».

**È approvato.**

#### Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1974, n. 329, sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora la birra sia commercializzata in recipienti riutilizzabili, questi sono sottoposti a cauzione in tutte le fasi della loro commercializzazione e su essi o sulle etichette appostevi deve essere impresso il simbolo «R» ovvero la dicitura «recipiente soggetto a cauzione» o dicitura equipollente.

L'importo della cauzione è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura non superiore al valore in commercio dei recipienti utilizzati; con lo stesso decreto sono determinate le modalità di applicazione ed i termini per la restituzione dei vuoti con riferimento alle qualifiche commerciali del fornitore e degli ordinatori ed ai quantitativi scambiati».

È stata avanzata, da parte del relatore, una proposta di stralcio di questo articolo. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

**È approvata.**

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:  
«La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive».

**È approvato.**

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:  
«Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dai senatori Felicetti e Foschi un emendamento tendente ad aggiungere dopo la parola birra, le seguenti: «anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo precedente».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è abrogato.

**È approvato.**

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è sostituito dal seguente:

«I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario».

**È approvato.**

## Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 15 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è abrogato.

Al medesimo articolo 12 della legge 15 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo».

**È approvato.**

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, le quali entrano in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione.

Avverto che, stante l'approvazione dello stralcio dell'articolo 3, è necessario sopprimere, nell'articolo 9, il seguente inciso: «ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 3».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

**È approvato.**

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale, con l'intesa che in conseguenza dello stralcio deliberato, l'articolo 3 formerà un disegno di legge a se stante con il seguente titolo: «Norme relative alla commercializzazione della birra» (n. 1060-*bis*).

Con questa intesa, metto ai voti il disegno di legge nella parte non stralciata.

**È approvato.**

**«Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati» (1186), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fontana di riferire sul disegno di legge.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1186, già approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati, che riguarda l'utilizzazione, nell'ambito di tutte le amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui vengono destinati, è stato predisposto dal Governo in attuazione della deliberazione CIPI del 21 dicembre 1978. Tale disposizione ha approvato il programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta e ha previsto, tra l'altro, l'imposizione, per tutte le amministrazioni e gli enti pubblici, dell'obbligo di usare carte aventi standards qualitativi minimi correlati all'uso al quale sono effettivamente destinate, eliminando le norme che limitano il contenuto di fibre di recupero e di pasta ad alta resa. Ciò riguarda i punti 1 e 4 della delibera del CIPI; la stessa deliberazione, punti 4 e 2, ha previsto anche che il settore cartario sia indirizzato verso un maggiore impiego di materie prime nazionali; alla luce di questi principi, come anche del dichiarato orientamento della Comunità europea per il recupero della carta straccia e del cartone, è stato predisposto ed approvato dalla Camera con alcuni emendamenti non sostanziali il presente disegno di legge.

Esso s'indirizza, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici periferici e a quelli che ricevono in via ordinaria contributi a carico dello Stato; si tratta, per quest'ultimo caso, di una estensione rispetto a quanto inizialmente previsto dalla deliberazione del CIPI. Va tenuto presente che l'attuazione del provvedimento comporterebbe notevoli economie, con un probabile effetto di imitazione, che influenzerebbe la richiesta di prodotti cartari anche nel settore privato, rendendo quindi molto più importanti le conseguenze della norma. Non si è d'altro canto ritenuto di imporre tassativamente l'impiego di carta riciclata in considerazione delle difficoltà di raccolta che attualmente s'incontrano ancora nel nostro paese, tanto che notevoli quantitativi di carta da macero vengono importati (l'Italia è il maggior importatore comunitario); l'imposizione tassativa di impiegare carta riciclata avrebbe infatti potuto comportare un incremento del prezzo per la maggiore domanda e una maggiore importazione di carta da macero, andando in sostanza contro un altro degli obiettivi del programma. Quindi, con l'unito disegno di legge si è inteso facilitare il perseguimento delle volute economie disponendosi l'abrogazione di tutte le norme legislative e regolamentari che prevedono per le forniture prodotti cartari di elevati *standards* qualitativi, spesso superflui per l'impiego cui essi sono destinati, che vietano frequentemente l'uso di carta e cartoni fabbricati anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e pasta di paglia, soprattutto per pregiudizi nei confronti di questi prodotti. Restano invece in vigore le norme particolari che fissano le caratteristiche per certi prodotti: carte valori, carta per sigarette, carte destinate a venire in contatto con gli alimenti.

Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni, finalizzate ad imporre un livello qualitativo inutilmente elevato delle carte fornite alle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2 prevede l'elenco degli enti che devono prevedere, nei capitolati di appalto per la fornitura di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego delle paste indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

L'articolo 3 afferma che, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti pubblici, sia centrali che periferici, dovranno

utilizzare esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

L'articolo 4 afferma che ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche diverse da quelle decise dagli articoli 1 e 2 è subordinato all'autorizzazione delle autorità preposte al controllo e alla vigilanza.

L'articolo 5 prevede, invece, che il Ministero dell'industria, entro sei mesi, emani il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri della classificazione delle carte e di altri manufatti cartari; prevede ancora che il Ministro della industria, di concerto con quello del Tesoro, approvi un capitolato tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti, sempre enti pubblici centrali e periferici, che provvedono, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza.

Per quanto riguarda questo disegno di legge noi abbiamo acquisito il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, estensore il senatore Murmura, il quale recita: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore *iter*: sottolinea, peraltro, l'esigenza che materie come quella in oggetto siano delegificate, riservando alla fonte primaria esclusivamente la posizione dei principi generali atti a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare».

Anche la Commissione bilancio si è pronunciata favorevolmente in merito a questo disegno di legge, del quale chiedo l'approvazione nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERI. Il Gruppo comunista, come già il suo omologo alla Camera dei deputati, prende atto della necessità di arrivare ad una decisione come quella contenuta negli articoli di questo disegno di legge. Sostanzialmente mi pare che questa decisione sia un semplice adeguamento della norma che riguarda l'approvvigionamento da parte della pubblica amministrazione alla nuova condizione tecnologica, produttiva e commerciale dell'industria cartaria non soltanto italiana, ma anche straniera. È un adeguamento che è necessario in moltissimi settori; per esempio voglio ricordare al sottosegretario Orsini che in questo momento di *office automation* si sta discutendo se per gli alti dirigenti della pubblica amministrazione si lascia o non si lascia l'obbligo che i mobili siano fatti in mogano o in palissandro; ricordo per dire come la normativa sull'approvvigionamento della pubblica amministrazione è estremamente invecchiata rispetto alle nuove situazioni.

Da questo punto di vista il fatto che si rinunci al divieto, che era previsto dalla normativa precedente, per le carte come si dice in gergo, di risulta, quelle carte che nascono da materie prime riciclate, è un portato della tecnologia moderna. Se queste carte stanno acquistando degli *standards* piuttosto elevati, sia per quanto riguarda il colore che la qualità, è semplicemente assurdo che solo alcuni tipi di carta possano servire alla Pubblica amministrazione. È evidente che si tratta di una contraddizione che dovrebbe essere sanata. E fin qui - cosa che il relatore ha giustamente sottolineato - non credo vi sia nulla da obiettare, al limite lo si doveva fare prima. Tuttavia, perchè questa decisione ha già suscitato alla Camera dei deputati una certa discussione? Vorrei brevemente richiamare il quadro complessivo in cui noi adottiamo questa decisione. Ripeto, una decisione in sé giusta che doveva però essere presa già tempo addietro.

Ora, nel settore cartario italiano ci troviamo in una situazione in cui tale decisione non può in alcun modo modificare lo stato confusionale che si è determinato. È un po' curioso, onorevole sottosegretario Orsini, che noi votiamo questa decisione nel momento in cui l'istituto Poligrafico dello Stato, nello stabilimento di Foggia, è riuscito a portare avanti le sue scelte tecnologiche e la sua riorganizzazione produttiva per l'imbianchimento della carta da riciclo. Prima forse non ce n'era bisogno? Determinate scelte tecnologiche esistevano già sul mercato europeo, ed è evidente che erano già state introdotte precedentemente negli altri paesi. Questa situazione si è verificata proprio nel momento in cui si sono avute delle decisioni molto discutibili del Poligrafico dello Stato, tra le quali quella di diventare un centro promotore di organizzazione e di gestione dell'industria cartaria. Ricordo che all'origine di questa decisione vi è un «errore» politico del Parlamento, tra virgolette, perchè si trattava di uno stato di necessità, cioè di liberare l'INA dalle Cartiere emiliane; questa era una riforma razionale. Abbiamo tutti cercato una soluzione, ma siccome era venuto meno il polo pubblico per la lavorazione della carta, che ora qualcuno si sforza di costituire con un collegamento tra Poligrafico dello Stato ed Ente nazionale cellulosa e carta, per la vendita alle aziende pubbliche non si sapeva dove collocare queste Cartiere emiliane. Nacque l'idea di collocarle provvisoriamente, solo come deposito di azioni, nell'istituto Poligrafico dello Stato in attesa della ricostituzione di un polo chimico che sarebbe dovuto nascere da ciò che già si intravedeva in quel momento, e cioè dal fallimento del tentativo di attuare in Italia un monopolio unico della carta. Ripeto, tale tentativo è fallito ed ora vi è una guerra commerciale tra gruppi europei ed italiani per la divisione delle «spoglie», a tal punto che è intervenuta la magistratura decidendo il ricorso al commissariamento previsto dalla legge Prodi.

Oggi come oggi abbiamo un panorama piuttosto confuso, nato dal fallimento del tentativo di attuare un monopolio privato nel settore in cui due enti pubblici - il Poligrafico dello Stato e l'Ente nazionale cellulosa e carta - stanno compiendo atti che costituiscono altrettanti passi sulla via della trasformazione in centri dirigenti dell'industria cartaria italiana. L'istituto Poligrafico dello Stato ha suggerito alle Cartiere emiliane di costituire una società di gestione; inoltre, lo stesso Poligrafico ha chiesto allo stabilimento cartario di Foggia - lo ripeto - di approntare le tecnologie di imbianchimento della carta da riciclo - la cui conseguenza, onorevole Sottosegretario, è anche in parte questa leggina che stiamo discutendo - e promuovendo anche un dibattito sulla possibilità di trasformazione dello stesso istituto Poligrafico dello Stato in ente economico.

Come lei sa, onorevole Sottosegretario, l'ENCC ha costituito delle società private - ed è discutibile se avesse o meno il diritto di farlo -; successivamente, è stato commissariato in conseguenza dei pasticci finanziari e normativi che sono nati dalla costituzione di queste società private.

Ora si sta premendo per una soluzione legislativa che in qualche modo ordini, regoli e normalizzi la funzione dell'ENCC. Di conseguenza, abbiamo una situazione confusa per quanto riguarda la produzione ed anche nei confronti dei centri pubblici di ricerca; in questa fase ci limitiamo a prendere una decisione in sé giusta: ma a quale produzione ed a quale ricerca della carta ci si riferisce? Saremo in seguito costretti a rivedere le questioni di

carattere tecnologico che sono qui adombrate per riorganizzare tutto quanto il sistema, oppure no?

Noi voteremo questo disegno di legge, come abbiamo già fatto alla Camera dei deputati, perchè corregge - lo ripeto - una stortura oggettiva della normativa in materia. Però non possiamo fare a meno di affermare che, dopo la decisione della magistratura di applicare l'istituto del commissariamento ad alcuni enti e dopo gli atti compiuti dal Poligrafico dello Stato, lo stato confusionale è enormemente aumentato e vi è l'esigenza di intervenire per riordinare l'intero settore con riguardo anche agli aspetti commerciali e tecnologici adombrati in questo provvedimento legislativo: dovremo vederli in una legislazione veramente un po' più organica.

Aspettavamo da tempo sia la legge di riforma per l'ENCC sia delle decisioni impegnative per quanto riguarda il Poligrafico dello Stato. Vorremmo sapere se l'idea di porre termine all'istituto del commissariamento previsto dalla legge Prodi, che si è avuto per una gran parte del gruppo Fabbri, può rispondere all'idea della ricostruzione di un nuovo gruppo, oppure no; altrimenti, si potrebbero determinare delle conseguenze negative sull'industria cartaria, costringendoci a comprare carta da riciclo all'estero.

Per concludere, faccio presente l'urgenza di questo intervento e a nome del Gruppo comunista dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge n. 1186 oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto, innanzi tutto, delle espressioni di assenso fin qui manifestate nei confronti del disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal senatore Margheri, non credo sia possibile, al momento, dare in proposito indicazioni che abbiano un carattere definitivo. Problemi del genere, infatti, non possono certo essere risolti - a mio avviso - nell'ambito limitato del provvedimento in discussione.

Raccomando, quindi, alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.

Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.

**È approvato.**

Art. 2.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.

**È approvato.**

Art. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI.

**È approvato.**

Art. 4.

Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo articolo 5, è subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorità preposte al controllo o alla vigilanza.

**È approvato.**

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti

cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.

Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,50 alle ore 12,10.*

**«Concessione all'ENEA di un contributo statale per le attività del quinquennio 1985-1989» (1298)**

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Concessione all'ENEA di un contributo statale per le attività del quinquennio 1985-1989».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

URBANI. Signor Presidente, già nella seduta precedente ho espresso riserve circa l'opportunità di proseguire l'esame di questo disegno di legge in sede deliberante.

Poichè mi sembra che anche altri Gruppi siano d'accordo, propongo di raccogliere firme per richiedere il trasferimento del provvedimento in sede referente. Sappiamo, naturalmente (come ho già avuto occasione di dire), che l'ENEA ha necessità urgenti di cassa; confermiamo, quindi, la nostra disponibilità a ricercare una soluzione per questo problema.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, come lei ha detto, vi sono necessità urgenti di cassa. Pensiamo, perciò, che il Governo potrebbe presentare un decreto-legge e ci sembra di capire che anche il Gruppo comunista non sarebbe pregiudizialmente contrario.

Lei si renderà conto, tuttavia, che la procedura in sede referente è inevitabilmente più lenta di quella in sede deliberante; per questo motivo, ci sembra imprudente passare ad esaminare il provvedimento in sede referente prima che il decreto-legge sia stato presentato. Se il Governo avesse già presentato il decreto-legge potremmo anche aderire alla sua richiesta; al momento, però, lo escludo.

URBANI. Signor Presidente, ho già detto che ci rendiamo conto dei problemi urgenti dell'ENEA, per i quali possiamo studiare una soluzione unitaria. Non crediamo, però, che un disegno di legge come questo possa essere approvato in sede deliberante.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, passare oggi all'esame del provvedimento in sede referente significherebbe rischiare un ritardo nella sua approvazione. Per questo motivo, non credo che la Commissione possa condividere la sua richiesta.

Naturalmente, rimane facoltà di ogni forza politica presentare la richiesta di passaggio in sede referente con il numero di firme prescritto dal Regolamento.

URBANI. Signor Presidente, chiedo allora, assieme ai senatori Margheri, Baiardi, Felicetti, Consoli, Pollidoro, Volponi e Petrarà che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Urbani della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

*I lavori terminano alle ore 12,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO